

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 7 - numero 1318 di martedì 13 settembre 2005

PROPAGANDA ELETTORALE: IL "DECALOGO" DEL GARANTE

Le indicazioni su come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini

Publicità Il Garante è intervenuto con un nuovo provvedimento generale in materia di propaganda elettorale per chiarire come possono essere utilizzati i dati personali dei cittadini (ad es. indirizzo, telefono, e-mail etc.) nel rispetto dei loro diritti fondamentali. L'intervento del Garante è finalizzato a rendere immediatamente comprensibili e facilmente applicabili - da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori e singoli candidati - le indicazioni a suo tempo definite in un analogo provvedimento, e ad estenderle anche alla selezione dei candidati.

Il provvedimento, il cui testo è consultabile [QUI](#), definisce i casi nei quali non è necessario richiedere il consenso degli elettori per l'invio del materiale di propaganda. In particolare, viene riconfermato che il consenso non è necessario quando si usano i dati personali contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni, i dati di iscritti ed aderenti a partiti e organismi politici o i dati degli abbonati presenti nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate.

Consenso necessario, invece, per particolari modalità di comunicazione elettronica come Sms, Mms, e-mail e per telefonate preregistrate e fax. Ribaditi, infine, i casi nei quali i cittadini devono essere informati sull'uso che viene fatto delle loro informazioni personali e sui diritti che possono esercitare nonché le modalità che devono essere adottate.

www.puntosicuro.it